

Nuova Convenzione Quadro
relativa alla prosecuzione e al funzionamento del
TIFPA - Trento Institute for Fundamental Physics and Applications

TRA

l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, con sede in Frascati, Via Enrico Fermi, n. 54, (di seguito anche: INFN) in persona del suo Presidente e legale rappresentante, Prof. Antonio Zoccoli, a ciò autorizzato con deliberazione n. adottata dal Consiglio Direttivo in data

l'Università degli Studi di Trento, con sede in Trento, Via Calepina 14, (di seguito anche: UniTn) in persona del Rettore e legale rappresentante, Prof. Flavio Deflorian, a ciò autorizzato con deliberazione n. adottata dal in data

la Fondazione Bruno Kessler (di seguito anche: FBK) con sede legale in Trento, via Santa Croce, n. 77 – C.F. e P.IVA 02003000227, nella persona del prof. Gianluigi Casse nato a Susa (TO) il giorno 12 settembre 1961, Direttore del Centro Sensors & Devices (SD) della Fondazione, autorizzato giusta procura a rogito dott. Paolo Piccoli, Notaio in Trento, di data 11 dicembre 2020, rep. n. 42.854/17.440, reg.ta a Trento il giorno 18 dicembre 2020 al n. 28134, S. 1T

l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari con sede in Trento, Via Alcide De Gasperi 79 (di seguito anche: APSS), in persona del suo Direttore Generale, dott. a ciò autorizzato con deliberazione n. adottata dal in data

di seguito congiuntamente dette “le Parti”

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), Ente pubblico nazionale di ricerca, promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astro-particellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, avvalendosi in via prioritaria della collaborazione delle Università;
- ai sensi dell'art. 3 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, per assolvere ai propri fini istituzionali, si avvale anche di personale delle Università, Istituti di Istruzione Universitaria, Istituti di Ricerca, altre Amministrazioni Pubbliche, associato alle proprie attività di ricerca;
- con deliberazione n. 12611 adottata dal Consiglio Direttivo in data 19 dicembre 2012, è stato istituito il “Trento Institute for Fundamental Physics and Applications”, Centro Nazionale Scientifico Tecnologico con sede presso il Dipartimento di Fisica dell'Università di Trento;

- con deliberazione n. 12781 del 24 aprile 2013, il Consiglio Direttivo dell'INFN ha approvato lo schema della Convenzione Quadro tra INFN, Università degli Studi di Trento, Fondazione Bruno Kessler e l'Agenzia Provinciale per la Protonterapia (ATreP) per l'istituzione del TIFPA – Trento Institute for Fundamental Physics and Applications, Centro scientifico e tecnologico dell'INFN con sede in Trento, costituito dal partenariato sopra indicato, convenzione perfezionatasi con la firma delle parti in data 31 ottobre 2013 e avente durata pari a sette anni;
- l'Agenzia Provinciale per la Protonterapia (ATreP) è stata soppressa in data 31 dicembre 2013, dopo aver portato a compimento il compito ad essa assegnato, consistente nella progettazione, realizzazione e attivazione di un Centro di Protonterapia medica, e che il partenariato è proseguito con l'Agenzia Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) di Trento e in particolare con il la U. O. di Protonterapia, presso il quale il TIFPA svolge attività di ricerca sperimentale con l'utilizzo di una linea di protoni ad essa riservata;
- la costituzione del TIFPA ha permesso, nell'arco del settennio 2013-2020, il rafforzamento delle collaborazioni preesistenti con la Fondazione Bruno Kessler e con l'Università, e l'avvio di una nuova, fondamentale cooperazione con il Centro di Protonterapia, tramite il partenariato con APSS;
- con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 14106 del 24 giugno 2016, l'INFN ha approvato lo schema di Protocollo Aggiuntivo con cui il partenariato con l'Università degli Studi di Trento è stato formalmente esteso al Dipartimento di Ingegneria Industriale e al CIBIO – Centre for Integrative Biology, formalizzando nuovi fronti di ricerca;
- le Parti ritengono pertanto assolutamente valida l'esperienza finora portata avanti e senz'altro opportuna la sua prosecuzione e il rafforzamento del TIFPA nel contesto locale, nazionale e internazionale;
- tutte le Parti esprimono interesse a continuare e rafforzare la reciproca collaborazione al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di ricerca in corso e di favorire lo sviluppo di ulteriori programmi di ricerca scientifica e tecnologica;
- le Parti sottolineano l'interesse condiviso ad una ridefinizione dell'organizzazione delle relazioni tra le Parti, favorendo un più armonico bilanciamento dei contributi reciproci;
- tutto ciò premesso, da intendersi quale parte integrante della presente Convenzione, le Parti come sopra identificate

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

Il Centro Nazionale Scientifico e Tecnologico Natura giuridica

1. Il Centro Nazionale Scientifico e Tecnologico dell'INFN denominato “Trento Institute for Fundamental Physics and Applications” (nel seguito, anche TIFPA o Centro) ha sede

operativa a Trento, presso il Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Trento, in Via Sommarive 14. Il TIFPA fa parte a tutti gli effetti dell'articolazione territoriale dell'INFN.

2. Il TIFPA condivide appieno la missione enunciata nell'articolo 2 dello Statuto dell'INFN, svolgendo attività di ricerca nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, e promuove in particolare le attività di ricerca che prevedono applicazioni tecnologiche di avanguardia e collaborazioni interdisciplinari.

Art. 2

Membri del TIFPA

Sono membri del TIFPA, oltre all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare cui fanno capo le funzioni amministrative e gestionali del Centro, oltre che lo svolgimento delle attività di ricerca istituzionali:

- a. l'Università degli Studi di Trento e, in particolare:
 - il Dipartimento di Fisica, presso una delle cui sedi sono situati gli uffici del TIFPA e che ne rappresenta il partner universitario naturale e necessario;
 - il Dipartimento di Ingegneria Industriale;
 - il CIBIO – Centre for Integrative Biology;
- b. la Fondazione Bruno Kessler, con sede in Trento, e in particolare il Centro Sensors & Devices – S&D, il cui ambito di competenza è di particolare interesse per le attività di ricerca dell'INFN, e con il quale l'INFN ha anche storicamente una lunga e proficua collaborazione nei campi della fisica teorica, del calcolo avanzato e dello sviluppo della sensoristica per fisica sperimentale con acceleratori, esperimenti sotterranei e nello spazio;
- c. l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, e in particolare U.O. di Protonterapia, presso la cui sala sperimentale l'INFN gestisce attività di ricerca scientifica e industriale, utilizzando il ciclotrone ivi presente, nelle fasce orarie non destinate alle applicazioni cliniche;
1. i rapporti reciproci tra INFN e gli Enti sopra elencati sono disciplinati da successive Convenzioni. La disciplina di iniziative specifiche può formare oggetto di ulteriori specifici accordi.

Art. 3

Personale

1. Il personale del TIFPA si suddivide nelle seguenti tipologie, conformemente alle normative INFN vigenti in materia:
 - a) personale strutturato: titolare di contratto di lavoro a tempo determinato o

indeterminato con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare;

- b) personale associato: personale legato da rapporto di lavoro dipendente o da un rapporto di collaborazione scientifica con uno degli Enti Partner, il cui ambito di ricerca coincide in tutto o in parte con le linee di ricerca del TIFPA, o più in generale dell'INFN. L'associazione non configura un incarico di lavoro con l'INFN, bensì rappresenta il riconoscimento di un'attività di collaborazione esterna ad uno o più progetti di ricerca condotti presso una sede INFN ed è disciplinata dalle norme regolamentari dell'INFN in materia.

Art. 4

Organi del Centro

1. Sono organi del TIFPA il Direttore, il Consiglio di Centro, il Comitato Tecnico-Scientifico, il Comitato Permanente di Raccordo.
2. Il Direttore del TIFPA dirige il Centro, è responsabile della gestione finanziaria e, in generale, del funzionamento della struttura. Adotta le scelte di natura scientifica e amministrativa nel rispetto degli obiettivi e degli indirizzi approvati dal Consiglio Direttivo.
3. Il Direttore del TIFPA è nominato dal Consiglio Direttivo dell'INFN, a seguito della consultazione del personale locale effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del Disciplinare approvato dal Consiglio Direttivo INFN con deliberazione n. 15057 del 28 febbraio 2019, e dura in carica per quattro anni.
4. Il Consiglio di Centro, la cui composizione è disciplinata dall'articolo 27, commi 2 e 3 dello Statuto INFN, è l'assemblea che riunisce periodicamente l'Amministrazione del TIFPA e i Coordinatori o i referenti delle Linee scientifiche rappresentate a livello locale. In forma allargata, prevede la partecipazione dell'intera comunità scientifica associata al Centro.
5. Il Consiglio di Centro è presieduto dal Direttore ed è la sede deputata alle comunicazioni di interesse comune e allo scambio di informazioni e, nella composizione istituzionale, può avere funzione consultiva non vincolante.
6. Il Comitato Permanente di Raccordo (CPR) è organo specifico del TIFPA, nella sua natura di Centro INFN istituzionalmente costituito da un partenariato tra Enti. Il CPR è presieduto dal Direttore del TIFPA ed è composto da un rappresentante per ciascuno degli Enti firmatari del presente Accordo. Il CPR si riunisce almeno due volte all'anno e in tutti i casi in cui sia necessario adottare scelte condivise o verificare le posizioni reciproche in vista dell'adozione di iniziative innovative che coinvolgono tutte le componenti del TIFPA, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7.
7. Il Comitato Tecnico Scientifico fornisce pareri e formula proposte al Direttore nell'ambito della programmazione scientifica generale espressa dal Consiglio Direttivo INFN, tenuto conto della disponibilità di risorse umane e finanziarie. La composizione del Comitato è stabilita dal Consiglio Direttivo dell'INFN su proposta del Direttore del TIFPA, sentito il Consiglio di Centro.
8. Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce una volta all'anno o su richiesta da parte del Direttore del TIFPA o della maggioranza dei membri.

Articolo 5

Organizzazione scientifico - tecnologica

1. L'attività scientifica del TIFPA è suddivisa su cinque Linee Scientifiche, secondo l'articolazione vigente presso l'INFN (1 – Fisica delle Particelle, 2 – Fisica delle Astroparticelle, 3 – Fisica Nucleare, 4 – Fisica Teorica, 5 – Fisica Tecnologica).
2. Tale attività si organizza nelle seguenti strutture:

a) Gruppi di ricerca afferenti alle Linee scientifiche.

Un Gruppo di ricerca è formalmente istituito a condizione che ne faccia parte un numero minimo di unità di personale, calcolate in FTE, così come stabilito dai regolamenti interni INFN.

Ciascun Gruppo di ricerca è presieduto da un Coordinatore locale, che risponde della gestione locale degli esperimenti attinenti alla propria Linea scientifica. I Coordinatori locali riferiscono al Coordinatore Nazionale, che presiede la Commissione Nazionale rispettiva.

Qualora un Gruppo di ricerca non sia formalmente costituito, la corrispondente Linea scientifica è rappresentata in sede locale da un Referente, indicato dal Direttore del TIFPA.

b) Settori Tecnologici (Virtual Labs).

I Settori Tecnologici sono costituiti con decisione del Direttore del TIFPA che ne nomina il referente. Promuovono, in collaborazione con i Gruppi di Ricerca cui sono collegati e con il Referente Locale del Trasferimento Tecnologico, l'applicazione tecnologica e la valorizzazione commerciale dei prodotti della ricerca scientifica del Centro.

Art. 6

Programmazione dell'attività di ricerca

1. L'attività di ricerca del TIFPA è pianificata annualmente in ottemperanza alle procedure adottate a livello nazionale dall'INFN. Entro i termini indicati, i Coordinatori locali dei Gruppi di ricerca o i Referenti di Linea scientifica, sentito il Direttore del TIFPA, presentano al Consiglio di Centro le proprie proposte di esperimento e i relativi preventivi di spesa.
2. Il Direttore del TIFPA comunica annualmente ai Partner l'elenco degli esperimenti approvati e finanziati dall'INFN.

Art. 7

Pianificazione straordinaria

1. Qualora uno o più Partner decidano di attuare piani strategici straordinari di ricerca o di organizzare laboratori o centri, per svolgere attività attinenti ai fini istituzionali dell'INFN, con personale e finanziamenti propri, si impegnano a darne preventiva comunicazione all'INFN ed agli altri Partner, e a consultarsi, attraverso il CPR, per eventuali adempimenti comuni.

2. Ove nello sviluppo dei propri programmi l'INFN ritenesse opportuna l'installazione presso un Partner di nuovi importanti mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, le Parti, attraverso il CPR, si consulteranno in vista di tale eventuale realizzazione comune.
3. Le Parti riconoscono il valore del ciclotrone menzionato all'art. 2 lett. c) per le attività cliniche proprie di APSS, e altrettanto ne confermano il ruolo indispensabile per le attività di ricerca scientifica e industriale in collaborazione regolate dalla presente Convenzione. In relazione all'utilizzo del ciclotrone, tutti i contraenti concordano che la sala sperimentale di Protonterapia sarà disponibile alle Parti per le attività di ricerca proprie del TIFPA nelle fasce orarie non destinate ad applicazioni cliniche, in continuità con l'utilizzo del ciclotrone nell'esperienza del TIFPA a partire dal 2013, fino a quando l'APSS comunicherà ai partner l'eventuale inizio di una nuova fase che preveda l'utilizzo della sala esclusivamente per scopi clinici. Entro il termine indicato, le Parti concordano di infondere i migliori sforzi per addivenire a un'organizzazione interna per l'utilizzo del macchinario di reciproca soddisfazione, tale da garantire il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali nello spirito della migliore collaborazione. Tale organizzazione sarà sottoscritta dalle Parti, alternativamente, nella forma di Addendum alla presente Convenzione, formandone parte integrante, ovvero regolata in specifici Accordi per le attività che richiedano accesso al ciclotrone per finalità di ricerca sperimentale e industriale, o nella diversa e più opportuna modalità che le Parti riterranno idonea.

Art. 8

Pubblicazioni

1. L'INFN e i Partner si impegnano reciprocamente a menzionare le altre Parti rispettivamente coinvolte in ogni opera o scritto scientifico relativo ai propri programmi di attività svolti nel quadro della presente Convenzione.
2. Il personale associato all'INFN è tenuto ad indicare l'associazione all'INFN in tutte le pubblicazioni relative ad attività di ricerca svolte nell'ambito della presente Convenzione.

Art. 9

Attività in collaborazione e proprietà intellettuale dei risultati

1. Tutti i risultati totali o parziali derivanti dall'esecuzione di progetti comuni di ricerca e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune delle Parti che li hanno conseguiti. Salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà industriale e fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato, nel caso in cui le Parti, o alcune di esse, conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o di forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite il diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo di natura scientifica o finanziaria da ciascuna Parte prestato al conseguimento del risultato inventivo.
2. Le Parti possono congiuntamente concordare misure e accordi con gli inventori per far valere diritti esclusivi relativi alla proprietà ed all'uso dei risultati inventivi.

ART. 10

Riservatezza

Le Parti si impegnano a non divulgare e comunicare, in qualunque modo o forma, le informazioni e i dati che le altre Parti motivatamente classifichino come confidenziali. Le Parti si impegnano, altresì, ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza adeguate a proteggere le informazioni, i dati e le conoscenze riservate e ad assicurare che non venga in alcun modo compromesso il carattere della loro riservatezza.

Art. 11

Recesso dalla Convenzione

1. Ciascun Partner può recedere dalla presente Convenzione, dopo avere informato il Comitato Permanente di Raccordo con un preavviso minimo di sei mesi, trasmesso via PEC alle altre Parti, fatto salvo il mantenimento degli impegni sottoscritti nell'ambito di specifici accordi. Il recesso va formalizzato tramite PEC all'INFN, che notificherà agli altri Partner.
2. In caso di recesso di uno o più Partner la Convenzione rimane comunque in vigore, limitatamente alle parti applicabili, salvo diversa valutazione rimessa agli organi di governo dell'INFN.

Art. 12

Adesione di nuovi Partner

1. L'adesione al TIFPA di nuovi Partner è subordinata all'accordo unanime dei firmatari di questa Convenzione.

Art. 13

Sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro

1. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali, di messa a norma e di manutenzione, necessari per assicurare, ai sensi delle vigenti normative, la sicurezza dei locali e degli edifici, nonché delle infrastrutture e relativi impianti, assegnati in uso all'INFN per ospitare la sede del TIFPA, sono a carico del proprietario della struttura.
2. Ai sensi dell'art. 18, comma 3 del D. Lgs. 81/2008, gli obblighi di cui al comma precedente si ritengono assolti da parte del Direttore del TIFPA, con la richiesta del loro adempimento al proprietario della struttura, fatta salva la responsabilità del Direttore di vigilare in ordine all'effettivo adempimento dei medesimi.
3. Ferme restando le responsabilità di cui ai punti precedenti, le Parti potranno disciplinare con atto separato le rispettive obbligazioni, qualora ritengano opportuno assolvere gli adempimenti finalizzati a garantire la sicurezza sul lavoro attraverso azioni congiunte.
4. L'INFN è responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le

macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca di cui è proprietario. Chiunque ne faccia uso è tenuto al rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva e individuale.

5. Parimenti, ciascun Partner del TIFPA diverso da INFN è responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca di cui è proprietario. Chiunque se ne avvalga è tenuto al rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di igiene del lavoro ai fini della protezione collettiva e individuale.
6. Qualora un Partner del TIFPA custodisca presso proprie strutture o laboratori macchine, attrezzature, prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di proprietà di un altro Partner, si impegna a garantire l'integrità e il buon uso di tali beni. Il Partner proprietario, all'atto della consegna, assicura la completa conformità del bene alle norme di sicurezza vigenti.
7. Nel caso di appalti di lavori, servizi e forniture i datori di lavoro interessati, anche tramite i rispettivi responsabili unici del procedimento, si scambiano reciproche informazioni sui contenuti riportati nel DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali - emanando, in esito alle suddette valutazioni dei rischi, gli atti di rispettiva competenza.

Art. 14

Datore di lavoro

1. Il Direttore del TIFPA è il datore di lavoro cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs n. 81/2008, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla normativa in tema di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro nei confronti del personale INFN che presta servizio presso il TIFPA con contratto di lavoro dipendente o assimilato.
2. Per quanto riguarda il personale legato al TIFPA da un rapporto di associazione, gli adempimenti in materia di valutazione dei rischi, formazione, informazione e addestramento, e quelli relativi alla sorveglianza sanitaria, rimangono in carica ai rispettivi datori di lavoro anche per le attività svolte presso Strutture dell'INFN o presso sedi diverse con spese di missione a carico dell'INFN.
3. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008, ciascuno dei membri del TIFPA, anche tramite i rispettivi responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, si scambiano senza ritardo le informazioni necessarie alla corretta individuazione dei rischi cui sono esposti i lavoratori che collaborano nelle attività comuni, al fine di garantire, ciascuno per la parte di propria competenza, il rispetto degli obblighi di legge in materia di sicurezza.
4. Compete al datore di lavoro rispettivo l'adempimento degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 101/2020 in materia di protezione dei lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti, anche per le attività svolte presso Strutture dell'INFN o presso sedi diverse con spese di missione a carico dell'INFN. Ciascun Partner del TIFPA si impegna a trasmettere all'INFN, a richiesta, la documentazione prescritta per ciascuno dei lavoratori esposti a tale rischio.

Art. 15

Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha durata di 7 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere prorogata per iscritto previo accordo tra le Parti.

Art. 16

Trattamento dei dati

1. Titolari del trattamento sono le Parti come individuate in epigrafe.
2. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali raccolti in relazione alla presente Convenzione al fine esclusivo di dare esecuzione alla stessa.
3. Le Parti si impegnano inoltre, qualora stabiliscano di determinare congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, a definire con separato accordo le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti degli interessati e i rispettivi ruoli in merito alla comunicazione dell'informativa.
4. I dati raccolti saranno trattati, con modalità informatiche o analogiche, dal personale autorizzato al trattamento da ciascun Titolare. Potranno altresì essere trattati da soggetti terzi espressamente individuati come responsabili del trattamento. I dati saranno conservati per il periodo di vigenza della convenzione; il trattamento successivo sarà effettuato ai soli fini di archiviazione.
5. I dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.
6. Le Parti dichiarano di garantire reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione dei dati, nonché il diritto di opporsi al trattamento secondo le modalità e i limiti previsti dal Regolamento UE 2016/679; l'esercizio di tali diritti è consentito contattando il Responsabile per la Protezione dei Dati dell'INFN o dell'Università di Trento, o della Fondazione Bruno Kessler o dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari rispettivamente all'indirizzo dpo@infn.it, rp@unitn.it, privacy@fbk.eu, ResponsabileProtezioneDati@apss.tn.it.
7. Le Parti si impegnano reciprocamente a garantire e tutelare il diritto dell'interessato di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali.
8. In relazione alle specifiche attività regolamentate negli accordi attuativi, le parti disciplinano, oltre agli aspetti indicati negli accordi medesimi, anche i profili di tutela degli eventuali dati personali trattati.

Art. 17

Controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere nell'applicazione del presente accordo. Nel caso in cui tale conciliazione non fosse possibile, qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione od esecuzione del presente accordo sarà deferita al giudizio del Foro di Trento.

Art. 18

Registrazione

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della Parte interessata.
2. L'imposta di bollo è assolta virtualmente con oneri suddivisi in parti uguali. Per l'INFN, in virtù dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 0068616 del 19/07/2018.
Per l'Università, in virtù autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. del
Per FBK,
Per APSS,

DATA*

FIRMA**

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Il Presidente
Prof. Antonio Zoccoli

Università degli Studi di Trento
Il Rettore
Prof. Flavio Deflorian

Fondazione Bruno Kessler
Direttore del Centro Sensors & Devices (SD)
Prof. Gianluigi Casse

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
Il Direttore

*La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.

** Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.